



# COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE

Piazza IV Novembre, 2/4 – 10070 Villanova Can.se (TO)

Codice Fiscale 83002110019

[www.comune.villanovacanavese.to.it](http://www.comune.villanovacanavese.to.it)

## Ordinanza degli orari del commercio in sede fissa

### Il Sindaco

- Vista la deliberazione n 42 del 28/11/2008 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i Cirteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
- Vista la delibera di Giunta n 1 del 7 gennaio 2009 che attribuisce al Sindaco la responsabilità dei Servizi comunali;
- Visto l'art 11 del D.Lgs. 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore commercio);
- Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi commerciali;
- Sentito il parere delle associazioni di categoria, da intendersi favorevole essendo decorsi i termini per la maturazione del silenzio-assenso;

### ORDINA

1. Le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, e gli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso (ad eccezione di mercati con cadenza settimanale) devono esercitare l'attività di vendita per un massimo di 12 (dodici) ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria 7-21 con intervallo libero nei giorni feriali e nei giorni festivi consentiti, fatte salve eventuali limitazioni d'orario nei giorni festivi.
2. La mezza giornata di chiusura non è obbligatoria, ma facoltativa.
3. Gli orari scelti devono essere preventivamente comunicati in Municipio ed esposti al pubblico.
4. Nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura, salvo le deroghe di legge.
5. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno mezza giornata quando ricorrano due festività consecutive. Il giorno di apertura sarà concordato, anche sulla base degli indirizzi regionali, previa comunicazione al Comune, Ufficio Commercio, con almeno cinque giorni di anticipo.
6. Le richieste di apertura straordinaria nei giorni festivi consentiti devono essere comunicate al Sindaco con almeno una settimana d'anticipo.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai sensi della legislazione vigente. In particolare:

- Violazione della chiusura domenicale e festiva: sanzione di 500 euro per gli esercizi di vicinato e 1500 euro per le medie strutture di vendita; in caso di recidiva durante l'anno solare il Sindaco è tenuto a disporre la chiusura dell'esercizio di vendita per un periodo fino a 20 giorni (L.R n 28/99 e Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 9-750 )
- Violazione dell'orario comunicato o mancata comunicazione dello stesso: sanzione da 516 a 3098 euro (art 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98)

Villanova Canavese, 20 febbraio 2009

Il Sindaco  
(CUBERLI Luigi)